

# STATUTO FIT CISL CALABRIA

### Art. 1

È costituita, con sede in Lamezia Terme, la Federazione Italiana Trasporti Regionale denominata FIT CISL CALABRIA.

Essa aderisce alla CISL (Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori) e si ispira ai principi contenuti nello Statuto della Medesima

Il presente Statuto è unico per tutte le strutture FIT a qualsiasi livello.

## Art. 2

La FIT, che organizza e rappresenta le lavoratrici/i lavoratori dei trasporti dell'ambiente e dei servizi, è costituita a livello regionale, di Presidio e di posto di lavoro.

# La FIT regionale è titolare della:

- rappresentanza politica nei rapporti esterni all'organizzazione;
- definizione e gestione della politica dei trasporti e dell'ambiente;
- contrattazione collettiva ad ogni livello;
- politica organizzativa e della formazione, della politica dei quadri e dell'insieme delle risorse umane, economiche e di agibilità sindacale;
- Contribuzione e del tesseramento;
- definizione del regolamento e dei trattamenti per tutto il personale operativo e per i dirigenti (dipendenti, distaccate/i legge 300/70, distaccate/i con paga);
- definizione dei programmi di nuova sindacalizzazione e di proselitismo;
- Proclamazione degli scioperi;
- Organizzazione dei servizi.

La FIT provvede a contribuire all'implementazione di ogni misura atta a garantire la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e il rispetto e la tutela dell'ambiente

La FIT realizza i necessari interventi sulle proprie strutture in caso di gravi e/o ripetute violazioni del presente Statuto, di mancato rispetto delle decisioni degli organismi della Federazione, di violazione delle norme contributive, nonché per promuoverne l'efficienza.

### Art. 3

Fanno parte della FIT le lavoratrici e i lavoratori dei trasporti, dell'ambiente e dei servizi specificati nel regolamento al presente Statuto.

Le attività contrattuali sono organizzate in dipartimenti contenenti aree contrattuali la cui composizione e funzionamento è affidata al Regolamento di attuazione al presente Statuto.

Ogni Dipartimento contiene una o più aree contrattuali, omogenee ed assimilabili, che svolgono una funzione di elaborazione di piattaforme, coordinamento e gestione dei contratti e delle vertenze sulla base degli indirizzi degli organismi perseguendo anche l'obiettivo della riduzione del numero dei CCNL.



## CAPITOLO 2° - DIRITTI E DOVERI

## Art. 4

Le/Gli iscritte/i alla FIT hanno diritto a partecipare alla elaborazione delle linee di politica sindacale, ad eleggere le proprie/i propri rappresentanti sul luogo di lavoro e le proprie/i propri delegate/i alle successive istanze congressuali.

Esse/i hanno inoltre il diritto a ricevere tempestivamente la tessera d'iscrizione al sindacato, ad essere tutelate/i nei propri diritti contrattuali e ad usufruire, in modo privilegiato rispetto alle/ai non iscritte/i, dei servizi dell'organizzazione.

Le/gli iscritte/i hanno diritto ad essere adeguatamente informate/i e coinvolte/i nelle decisioni che li riguardano e ad esercitare il diritto di critica nei confronti delle/dei dirigenti sindacali, nei limiti previsti dal presente Statuto ed in termini democraticamente e civilmente corretti.

Ogni iscritta/o ha il dovere di essere coerente con i valori richiamati nel presente Statuto, ad operare nell'attività sindacale nel rispetto delle decisioni assunte dagli organismi statutari ed a partecipare all'attività sindacale.

Ogni iscritta/o ha l'obbligo di pagare i contributi d'iscrizione al sindacato con le modalità e nell'ammontare definiti dagli organismi della Federa zione.

Ogni iscritta/o alla FIT esercita i seguenti diritti:

- a) usufruisce di tutte la attività e servizi della FIT ai vari livelli;
- b) esercita il diritto di voto per eleggere gli organismi della Federazione ai vari livelli;
- c) può essere eletta/o a tutte le cariche, a condizione che abbia sei mesi d'iscrizione alla FIT e comunque due anni di anzianità d'iscrizione alla CISL, salvo per quelle/quei socie/i aderenti in virtù di patti di adesione di altre associazioni.

# CAPITOLO 3° - ORGANISMI DELLA FEDERAZIONE REGIONALE

## Art. 5

Sono organismi della Federazione regionale:

- A) il Congresso regionale;
- B) il Consiglio generale;
- c) il Comitato esecutivo;
- D) la Segreteria regionale;
- E) il Collegio dei Sindaci;

### Art. 6

Il Congresso regionale è l'organismo massimo deliberante della Federazione in sede regionale. Si riunisce, in via ordinaria, ogni quattro anni, salvo le convocazioni straordinarie. La convocazione straordinaria del Congresso può essere richiesta:



- a) dal Consiglio generale a maggioranza di 2/3 delle/dei suoi componenti;
- b) da 1/3 delle/dei socie/i, i quali firmano la richiesta tramite le Federazioni territoriali trasporti,
   che sono responsabili della autenticità delle firme.

Le richieste di convocazione straordinaria del Congresso devono essere motivate; il Congresso straordinario dovrà tenersi entro il termine di sei (6) mesi dalla data di presentazione della richiesta.

### Art. 7

Gli organismi di cui all'articolo precedente esercitano, al loro livello, le stesse competenze dei corrispondenti organi nazionali. Il Congresso regionale è composto dalle delegate e dai delegati elette/i nelle Assemblee congressuali territoriali con modalità da definire nel regolamento per l'elezione delle delegate e dei delegati al Congresso regionale. Partecipano con il solo diritto di parola, se non delegate/i, le/i componenti uscenti e subentranti. Il Consiglio generale regionale è l'organo deliberante della Federazione tra un Congresso e l'altro e in esso dovranno essere rappresentate tutte le aree contrattuali presenti e organizzate sul territorio. Si riunisce almeno due volte l'anno. La Segreteria regionale è eletta dal Consiglio generale regionale nel proprio seno ed è costituita dalla/dal Segretaria/o generale, dall'eventuale Segretaria/o generale aggiunto e da/o Segretarie/i.

Il Consiglio generale regionale approva il proprio Regolamento di attuazione allo Statuto della FIT, in conformità al Regolamento di attuazione del presente Statuto.

### Art. 8

Il Congresso regionale è composto dalle delegate e dai delegati eletti nelle assemblee congressuale dei presidi territoriali della FIT secondo le modalità da definire nel regolamento per l'elezione delle/dei delegate/i al Congresso regionale coerentemente con il Regolamento Confederale.

Il regolamento congressuale fisserà una percentuale minima di delegate/i da inserire nelle liste, anche tenuto conto della presenza di genere nelle rispettive realtà.

Al Congresso partecipano inoltre, con il solo diritto di parola se non delegate/i, le/i componenti uscenti e subentranti del Consiglio Generale.

L'ordine del giorno e il regolamento del Congresso sono fissati dal Consiglio generale su proposta della Segreteria regionale e devono essere portati a conoscenza almeno un mese prima della data di svolgimento del Congresso.

### Art. 9

Il Congresso Regionale si pronuncia sulla relazione politica e finanziaria che sarà svolta dalla Segreteria regionale e fissa l'indirizzo generale della Federazione. Elegge a scrutinio segreto le/i delegate/i al Congresso della USR Calabria. Elegge a scrutinio segreto le/i componenti elettivi del Consiglio generale. Elegge le/i componenti del Collegio Regionale dei Sindaci.

Le decisioni del Congresso, salvo quelle previste nel presente Statuto a maggioranza qualificata, sono prese a maggioranza semplice (cioè con il voto favorevole del 50% + 1 dei votanti).



### Art. 10

Il Consiglio generale è l'organismo deliberante della Federazione fra un Congresso e l'altro ed è formato dalle/dai componenti di diritto, dalle/dai componenti elette/i dal Congresso Regionale e dalle/dai designate/i.

La componente elettiva dovrà essere almeno pari al 50% del numero complessivo dei componenti il Consiglio Generale stesso. Gli eventuali componenti aggiuntivi derivanti dalle cooptazioni previste dall'art.21 dello Statuto non vengono considerati per il conteggio del 50% di cui al comma precedente. Nel Consiglio generale dovranno essere rappresentate tutte le aree contrattuali.

La composizione del Consiglio generale è stabilita dal Regolamento di attuazione al presente Statuto. Esso si riunisce almeno due volte l'anno.

Le decisioni del Consiglio generale, salvo quelle previste nel presente Statuto a maggioranza qualificata, sono prese a maggioranza semplice.

Il Consiglio generale prima di procedere alle votazioni per l'elezione della Segreteria, delibera, sulla base di esigenze di funzionalità, sulla struttura della stessa con riferimento al numero delle/dei componenti la Segreteria.

### Art. 11

Il Consiglio generale è normalmente convocato dal Comitato esecutivo su proposta della Segreteria regionale e straordinariamente a richiesta di 1/3 dei suoi componenti o su deliberazione presa a maggioranza semplice dal Comitato esecutivo.

In via eccezionale e in casi di particolare urgenza, il Consiglio generale può essere convocato dalla Segreteria nazionale.

## Art. 12

Sono compiti del Consiglio generale:

- a. Definire la politica sindacale, contrattuale, organizzativa e finanziaria della FIT secondo gli indirizzi del Congresso;
- b. Eleggere nel proprio seno la Segreteria ed il Comitato esecutivo;
- c. Eleggere le/i componenti di diritto nel Consiglio generale confederale;
- d. Convocare il Congresso in sessione ordinaria allo scadere del quadriennio ed in sessione straordinaria;
- e. Esaminare ed approvare le proposte contenute nella relazione che la Segreteria regionale sottoporrà al Congresso, nonché le linee di politica delle risorse della Federazione;
- f. Nominare, su proposta della Segreteria regionale, sentito il Coordinamento femminile, la Responsabile del Coordinamento stesso che entra a far parte di diritto del Consiglio generale ove non ne sia già componente;
- g. Emanare il Regolamento di attuazione allo Statuto della Federazione;
- h. Definire i Dipartimenti e/o la loro riaggregazione e le correlate aree contrattuali con maggioranza qualificata dei 2/3 degli aventi diritto al voto.



## Art. 13

Il Comitato esecutivo è l'organismo competente per l'attuazione degli indirizzi definiti dal Consiglio generale.

La sua composizione è stabilita dal Regolamento di attuazione allo Statuto della FIT.

## Il Comitato esecutivo:

- Approva le piattaforme contrattuali di competenza territoriale;
- Approva la proposta della segreteria regionale di nomina delle/dei dirigenti sindacali delle aree contrattuali con le modalità previste nel regolamento;
- Decide sui conflitti fra strutture della fit;
- Approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- È competente a designare i rappresentanti della fit in enti ed istituzioni esterne;
- Convoca, con deliberazione a maggioranza semplice, il consiglio generale e ne fissa l'ordine del giorno;
- Regolamenta i trattamenti economici e normativi dei dirigenti ed operatori in aspettativa ed in distacco.

Il Comitato esecutivo, si avvale del contributo di studio, elaborazione e proposta del Coordinamento femminile di cui assicura la funzionalità.

### Art. 14

Il Comitato esecutivo è convocato dalla Segreteria regionale e, straordinariamente, su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

Si riunisce almeno ogni tre mesi ed è presieduto dalla/dal Segretaria/o generale.

Le decisioni del Comitato esecutivo, salvo quelle previste nel presente Statuto a maggioranza qualificata, sono prese a maggioranza semplice.

## Art. 15

La Segreteria è composta dal:

- a) Segretaria/o generale;
- b) Eventuale segretaria/o generale aggiunto;
- c) Segretarie/i.

Il Consiglio generale, prima di procedere alle votazioni per l'elezione della Segreteria, delibera, sulla base di esigenze di funzionalità, sulla sua composizione con riferimento alla presenza o meno del/della Segretaria/o generale aggiunto ed al numero di componenti di Segreteria nel limite massimo definito nel Regolamento di attuazione allo statuto. Il/La Segretaria/o generale, l'eventuale Segretaria/o generale aggiunta/o ed le/i Segretarie/i sono elette/i dal Consiglio generale nel proprio seno in successive e separate votazioni.

### Art. 16

La Segreteria regionale rappresenta la Federazione nei confronti dei terzi e delle pubbliche autorità, prende tutte le misure atte ad assicurare il normale funzionamento della Federazione attuando le decisioni del Consiglio generale e del Comitato esecutivo.



Essa risponde collegialmente di fronte agli organismi deliberanti della gestione e del patrimonio finanziario della Federazione.

La rappresentanza legale della Federazione spetta alla/al Segretaria/o Generale. L'eventuale Segretaria/o generale aggiunto sostituisce la/il Segretaria/o generale a tutti gli effetti.

Le/I Segretarie/i hanno la responsabilità dei Dipartimenti e degli incarichi ad essi affidati.

La Segreteria regionale predispone per il Congresso la relazione politica ed amministrativa della Federazione.

Costituisce un settore specifico di attività della Federazione, da attribuire alla responsabilità di una/un Segretaria/o regionale, quello relativo all'amministrazione del patrimonio della Federazione e di ogni altra attività economica e finanziaria comunque promossa e gestita nell'interesse della Federazione.

### Art. 17

Il Collegio dei sindaci è composto da cinque componenti di cui tre effettivi e due supplenti. Esse/i sono elette/i dal Congresso e non sono revocabili nel corso del mandato congressuale. Nelle votazioni si esprimono tre preferenze.

Risultano eletti componenti effettivi del Collegio dei Sindaci le/i tre candidate/i che hanno riportato in sede congressuale il maggior numero di voti.

Le/i due candidati/i che seguono immediatamente nella graduatoria dei suffragi fanno parte del Collegio quali componenti supplenti.

Qualora venisse a mancare, per dimissioni o altra causa, una/uno dei componenti effettivi, subentra la/il candidata/o che ha riportato il maggior numero di voti ed il posto di componente supplente sarà conferito alla/al candidata/o non eletta/o che ha riportato il maggior numero dei suffragi.

Laddove non sussistano candidate/i non eletti il Consiglio generale provvede alla integrazione del Collegio e nel caso di più candidature, risulterà eletta/o chi ha riportato più voti.

Il Consiglio generale, nella prima riunione dopo il Congresso, nomina la/il Presidente, scegliendo tra le/i componenti effettivi e tenuto conto dei requisiti e/o titoli di specifica competenza professionale. Allorquando la vacanza riguarda la/il Presidente del Collegio dei Sindaci, il Consiglio generale ha facoltà di nominarne una/uno "ex novo", scegliendolo tra soggetti iscritti o non iscritti alla organizzazione che abbiano requisiti e/o titoli di specifica competenza professionale.

Il Collegio dei Sindaci partecipa, con voto consultivo alle riunioni del Consiglio generale ed adempie alle sue funzioni a norma degli artt. 2397 e seguenti del Codice Civile in quanto applicabili.

Tramite la/il loro Presidente, il Collegio dei sindaci riferisce periodicamente sull'andamento amministrativo della FIT sia dinanzi al Comitato esecutivo che dinanzi al Consiglio generale e risponde del proprio operato dinanzi al Congresso. Riferisce dinanzi al Congresso sull'andamento amministrativo nel quadriennio. I Sindaci non possono far parte di organismi deliberanti di pari livello. È inoltre incompatibile la carica di Sindaco di un organismo con quella di Sindaco di un altro

organismo.
STATUTO Approvato Consiglio Generale del 19 Dicembre 2022



## Art. 18

Ogni iscritta/o alla FIT è tenuta/o ad osservare il presente Statuto, il Regolamento di attuazione allo Statuto della FIT e le delibere degli organi. Il Collegio dei Probiviri nazionale emette:

- a) ordinanze allo scopo di regolare l'attività istruttoria e raccogliere prove;
- b) lodi decisori del merito delle controversie.

I lodi dei Collegi debbono essere motivati.

Sono comunicati alle parti a cura della/del Presidente e assumono immediato valore esecutivo per le strutture e le/i socie/i cui essi si riferiscono.

In caso di ripetute o gravi trasgressioni sono previste le seguenti sanzioni:

- a) il richiamo scritto;
- b) la deplorazione con diffida;
- c) la destituzione dalle eventuali cariche ricoperte;
- d) la sospensione, da 3 a 12 mesi con decadenza da eventuali cariche ricoperte;
- e) l'espulsione.

Tali sanzioni sono di competenza del Collegio dei Probiviri nazionale. Contro di esse può essere fatto ricorso al Collegio dei Probiviri della Confederazione.

Le/i socie/i sospesi sono automaticamente riammessi nell'Organizzazione al termine del periodo di sospensione.

Il ripristino nelle cariche elettive potrà avvenire solo a seguito di una nuova elezione e non per cooptazione.

Le/i socie/i espulsi dall'organizzazione potranno essere riammessi non prima di cinque anni dal provvedimento.

Per misura cautelativa la/il socia/o sottoposto a procedimento penale può essere, in relazione alla natura e/o alla particolare gravità del reato, sospesa/o a tempo indeterminato.

Competente a decidere la sospensione cautelativa, da effettuarsi con procedura d'urgenza, è la Segreteria della Federazione nazionale, sentito il sindacato territoriale dove è avvenuta l'iscrizione.

La sospensione cautelativa è immediatamente esecutiva e deve essere ratificata dal Collegio dei Probiviri entro 30 giorni, pena la nullità.

La revoca della sospensione cautelativa è disposta immediatamente dalla Segreteria al cessare delle cause che l'hanno determinata. Qualora si rendessero necessari provvedimenti ulteriori, si deve seguire la normale procedura prevista dal presente Statuto e dal relativo Regolamento di attuazione. Quando le Segreterie competenti sono a conoscenza di violazioni statutarie, hanno l'obbligo di intervenire per far cessare tali violazioni e, qualora tale intervento fosse inefficace, hanno l'obbligo di denunciare tali comportamenti al Collegio dei Probiviri nazionale. L'omissione di intervento e di denuncia può essere a sua volta oggetto di ricorso al Collegio dei Probiviri nazionale.



# CAPITOLO 4° - ROTAZIONE E LIMITI DI ETA', INCOMPATIBILITÀ, COOPTAZIONI

#### Art. 19

Al fine di favorire la rotazione nelle responsabilità dirigenziali, come importante fattore di democrazia sindacale il periodo massimo entro cui è possibile ricoprire le cariche di segreteria a tutti i livelli è definito dal Regolamento allegato allo Statuto.

Le/gli elette/i in difformità alle norme stabilite dal Regolamento decadono automaticamente decadute/i dalle relative cariche.

### Art. 20

Per affermare l'assoluta autonomia della FIT nei confronti dei partiti, dei movimenti e formazioni politiche, delle associazioni che svolgono attività interferenti con quella sindacale, delle assemblee legislative e dei poteri esecutivi a tutti i livelli, sono stabilite con le cariche direttive ed esecutive, di Sindaco o di Proboviro della FIT a tutti i livelli le seguenti incompatibilità:

- a) incarichi di Governo, Giunta regionale, provinciale, associazioni di comuni e consorzio intercomunale, comunali, circoscrizionali, di quartieri e simili comunque denominati;
- B) candidatura alle assemblee legislative nazionali, regionali, provinciali, associazioni di comuni e consorzio intercomunale, comunali, circoscrizionali, di quartieri e simili comunque denominati;
- C) incarichi esecutivi e direttivi nazionali, regionali, provinciali, associazioni di comuni e consorzio intercomunale, comunali, circoscrizionali, sezionali e simili comunque denominati in partiti, movimenti e formazioni politiche ed associazioni che svolgono attività interferenti con quella sindacale.

Il Comitato esecutivo è competente a concedere alle/ai dirigenti sindacali autorizzazione ad assumere od a conservare incarichi non derivanti da designazione sindacale.

Le incompatibilità previste nel presente capitolo sono applicabili anche alle/agli operatrici /i che rappresentano l'organizzazione nello svolgimento di funzioni politiche.

Nei casi ove si verifichino le situazioni di cui al comma 1 lettere a), b), c) del presente articolo, le/gli operatrici/operatori vengono collocati in aspettativa non retribuita.

### Art. 21

I Consigli generali hanno la facoltà di cooptare al loro interno, con deliberazione adottata a maggioranza dei due terzi, nuovi componenti nel limite massimo del 5% delle/dei componenti gli organismi stessi. Tale limite può essere elevato al 10% per i Direttivi di Presidio e per i direttivi delle strutture di base.



# CAPITOLO 5° - LE ARTICOLAZIONI DELLA FEDERAZIONE

### Art. 22

Sul territorio regionale la Fit si articola in Presidi territoriali e strutture di posto di lavoro che costituiscono istanza congressuale.

Esse esplicano, per la parte di propria competenza, le stesse funzioni della Federazione regionale, di cui all'art. 2.

A livello territoriale il collegamento con le UST, è tenuto dalla/dal segretaria/o del Presidio Territoriale corrispondente ovvero da uno dei segretari. Se nell'ambito della medesima UST vi è la presenza di più Presidi la rappresentanza della FIT viene designata dalla Segreteria Regionale.

### Art. 23

La Federazione Regionale "FIT CISL Calabria" ha sede nella stessa località ove ha sede l'USR della CISL Calabria.

### Art. 24

I Presidi FIT sono costituiti nel territorio regionale in base alle delibere del Consiglio generale regionale competente.

## Gli organismi del Presidio Fit sono:

- a. L'Assemblea Congressuale territoriale;
- b. Il Direttivo territoriale;
- c. La Segreteria di Presidio;

L'Assemblea Congressuale territoriale è composta dalle/dai delegate/i eletti nei Congressi di base nei posti di lavoro con modalità definite nel regolamento per lo svolgimento dei Congressi. La composizione del Direttivo territoriale FIT è stabilita nel Regolamento in base al numero degli associati.

Il Direttivo territoriale elegge la/il Segretaria/o di Presidio e i vice segretari come definito nel Regolamento.

## **CAPITOLO 6° - FINANZA**

### Art. 25

Le entrate ordinarie della FIT sono costituite dalle quote sociali.

Altre contribuzioni eventualmente versate sia dai soci che da persone fisiche o giuridiche, finalizzate al perseguimento degli scopi propri del sindacato, costituiscono le entrate straordinarie della Federazione.

Finché esiste la Federazione, le/i singole/i associate/i o gruppi di associate/i o le associazioni ad essa aderenti non possono chiedere le divisioni del fondo comune o patrimoniale né pretendere, in caso di recesso, alcuna quota per qualsiasi titolo anche sotto forma di restituzione di contributi in precedenza versati.

Il Consiglio Generale regionale, a maggioranza qualificata di 2/3 delle/degli aventi diritto al voto stabilisce la ripartizione delle quote sociali, depurate del costo tessera confederale, con criteri volti a garantire lo svolgimento delle attività degli organismi.



La parte della quota sociale deliberata annualmente dal Consiglio generale per le esigenze degli organismi dovrà essere individuata in percentuale sull'intera contribuzione per ogni livello di organizzazione.

### Art. 26

L'andamento amministrativo della Federazione sarà regolamentato dal Comitato esecutivo, ove esistente, in conformità alle direttive confederali.

L'amministrazione del patrimonio ed ogni altra attività economica e finanziaria comunque promossa o gestita nell'interesse della Federazione costituisce un settore specifico di attività da attribuire alla responsabilità di un componente la Segreteria nazionale della FIT.

### Art. 27

Le quote dei contributi di spettanza della Federazione regionale e tutti i beni mobili ed immobili da essa acquisiti per qualsiasi titolo o causa costituiscono patrimonio della Federazione stessa.

### Art. 28

La Federazione regionale risponde di fronte ai terzi all'autorità giudiziaria unicamente delle obbligazioni economiche, finanziarie e patrimoniali assunte dalla/dal Segretaria/o generale congiuntamente alla/al Segretaria/o che presiede al settore relativo all'amministrazione.

Per le obbligazioni assunte direttamente verso chiunque dalle altre strutture della Federazione sono responsabili le strutture stesse o le persone fisiche che le rappresentano e non potranno per qualsiasi titolo, causa chiedere di essere sollevate dalla loro responsabilità.

## Art. 29

Controlli di natura amministrativa o interventi di natura finanziaria disposti dagli organi della Federazione regionale nei confronti dei Presidi Territoriali, costituiscono normale attività propria della Federazione senza assunzione di corresponsabilità.

La Federazione può costituire Enti, promuovere e partecipare ad associazioni e società.

# CAPITOLO 7° - GESTIONI STRAORDINARIE

### Art. 30

Nel caso di gravi violazioni dello Statuto della Federazione su scelte fondamentali di politica economica e contrattuale, di violazione delle norme contributive da parte delle strutture ai vari livelli, di grave inefficienza organizzativa delle medesime, il Comitato esecutivo regionale della Federazione, a maggioranza dei 2/3 delle/dei votanti, può con provvedimento motivato e su adeguata istruttoria e contestazione, disporre lo scioglimento di tutti gli organismi e la nomina di un Commissario.

Il provvedimento è immediatamente esecutivo e va trasmesso entro 3 giorni dall'adozione al Collegio dei Probiviri della Federazione nazionale, il quale deve provvedere, entro il termine perentorio di 15 giorni, alla ratifica di legittimità.

La mancata pronuncia entro il termine equivale a ratifica.



### Art. 31

Negli stessi casi e con le medesime procedure di cui all'art. 30 può essere nominato un Commissario "ad acta" per lo svolgimento di funzioni specifiche, munito dei poteri necessari senza ricorrere allo scioglimento degli organismi.

### Art. 32

Allorché un organismo della Federazione risulti carente di una/uno o più dirigenti ritenga di non essere in grado, temporaneamente, di dar luogo alla loro sostituzione secondo le procedure statutarie può chiedere alla Segreteria nazionale di decidere che venga loro inviato una/un reggente, che può essere estranea/o all'organismo stesso.

La reggenza cessa al Congresso ordinario e può cessare precedentemente allorché l'organismo sia nelle condizioni di eleggere la/il dirigente secondo le procedure statutarie e comunque di intesa con la Segreteria nazionale della Federazione.

# CAPITOLO 8° - SCIOGLIMENTO DELLA FIT E MODIFICHE ALLO STATUTO

## Art. 33

Le modifiche al presente Statuto possono essere proposte in occasione del Congresso Nazionale FIT:

- a) dal Congresso nazionale su richiesta scritta del 50% più 1 delle/dei delegate/i;
- b) dal Consiglio generale nazionale FIT a maggioranza di due terzi;
- c) dalla Federazione regionale trasporti su deliberazioni dei propri organismi direttivi prese a maggioranza di due terzi dei loro componenti.

Tali proposte di modifica di cui ai precedenti punti b e c, devono essere inviate alla Segreteria nazionale in tempo utile perché la stessa possa sottoporle al parere del Consiglio generale. A tale scopo la Segreteria nazionale convocherà il Consiglio generale entro i 60 giorni precedenti il Congresso.

Le decisioni del Consiglio generale sono impegnative se assunte a maggioranza di due terzi dei presenti al Consiglio generale.

Delle decisioni assunte a maggioranza semplice si terrà conto nella relazione da presentare al

Congresso esponendo anche il parere di minoranza.

Il Congresso nazionale FIT si pronuncia sulle proposte di modifica a maggioranza di due terzi dei votanti.

Non è ammessa altra procedura di modifica.

## Art. 34

Lo scioglimento della Federazione può essere pronunciato solamente dal Congresso regionale a maggioranza dei tre quarti dei voti rappresentati.

In caso di scioglimento il Congresso regionale della Federazione delibera la destinazione e l'impiego del patrimonio della Federazione stessa.

In ogni caso vi è l'obbligo di devolvere il patrimonio della Federazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.



## Art. 35

Per tutto ciò che non è contemplato nel presente Statuto vale quanto stabilito dallo Statuto della Fit Cisl Nazionale e/o da quello confederale.

Le norme del presente Statuto che eventualmente fossero in contrasto con quelle contenute nello Statuto della FIT CISL Nazionale o della CISL sono nulle ed entrano automaticamente in vigore le norme dello Statuto della FIT Nazionale e/o della CISL.